



Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l' attribuzione di vantaggi economici

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 13/03/1995

CAPO I

NORME GENERALI

Art 1 . *Oggetto del Regolamento*

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 44 dello Statuto Comunale, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni
- b) la concessione di contributi
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

Art 2 Definizioni

Ai soli fini del presente regolamento:

a) per concessione di sovvenzioni si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;

b) per concessione di contributi si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;

c) per concessione di sussidi ed ausili finanziari si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'art. 38 della costituzione. In particolare si intende:

- per sussidio: un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;

- per ausilio finanziario: un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;

d) per attribuzione di vantaggi economici si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le collaborazioni tecnico professionali ed organizzative, così come previste all'art. 44 dello Statuto Comunale, i patrocinii senza concessioni in denaro e le iniziative e le attività in favore di determinate categorie di cittadini.

CAPO II

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI

Art 3 - Soggetti beneficiari delle sovvenzioni

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a) i seguenti soggetti, la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale:

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art 4 - Scopo delle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di finanziamento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso Enti, Associazioni, comitati aventi anche sede fuori comune, sempreché interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Art 5 - Carattere delle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) straordinario: quando sono oggetto di un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
- b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal consiglio comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art 6 - Procedura per la concessione delle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni potranno essere concesse solo a seguito di domanda motivata e documentata.

2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione degli altri enti pubblici, economici, ecc. cui sia stata fatta analogo richiesta;

Art 7 - Somministrazione delle sovvenzioni

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione a seguito della richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi -ricavi.

4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difficoltà grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere sulla sovvenzione acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa.

CAPO III

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art 8 – Soggetti beneficiari dei contribuenti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente art. 2, comma 1, lettera b) i seguenti soggetti, che svolgano attività finalizzate allo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità amministrata:

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni e gli altri organismi di partecipazione di cui all'art. 44 dello Statuto Comunale;

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 9 - Scopo della concessione di contributi

1. La concessione di contributi è finalizzata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso enti, associazioni, comitati.

3. Gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purché, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

4. A titolo indicativo i contributi potranno riguardare le seguenti attività di pubblico interesse:

4a) Aggregazione Giovanile

Iniziative tese a favorire l'aggregazione e la crescita culturale dei giovani nonché il loro inserimento nella società e nel mondo del lavoro. Scambi giovanili, anche internazionali.

4b) Agricoltura

Attività ed opere nel campo della difesa delle colture agrarie e forestali; per opere di bonifica e di miglioramento produttivo, agricolo, zootecnico e dell'irrigazione.

4c) Ambiente

Iniziative ed attività tese alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito all'ecologia e tutela dell'ambiente (raccolta rifiuti, pulizia fiumi, ecc.).

Interventi, studi e ricerche di recupero ambientale e urbano.

4.d) Assistenza scolastica

Iniziative tese a garantire il diritto allo studio, progetti scolastici, interventi vari a favore degli alunni per facilitare la frequenza scolastica e la prosecuzione degli studi.

Incentivi alle attività motorie e ludico espressive nelle scuole di ogni ordine e grado compresa quella materna.

4e) Assistenza sociale

Azioni di sensibilizzazione, di prevenzione del disagio sociale, di intervento in favore di: infanzia, minori, giovani, disoccupati, invalidi, anziani, tossicodipendenti, portatori di handicap, indigenti, extracomunitari, fasce deboli di popolazione in genere.

4f) Attività economiche e commerciale

Iniziative in favore della cooperazione, dell'associazionismo e per il miglioramento delle strutture produttive e distributive, con particolare riguardo alle fiere, mostre, mercati, ecc... e manifestazioni collaterali.

4g) Attività culturali

Organizzazione o partecipazione alle iniziative culturali o ricreative, a congressi, mostre, ecc... e manifestazioni collaterali.

Corsi, attività didattiche in genere, proposte aggregative su tematiche culturali.

Ricerche storico/archivistiche ed attività:

- bibliotecarie

- di restauro e conservazione dei monumenti e delle opere di interesse storico, artistico o culturale.

Conservazione e trasmissione delle tradizioni locali.

4h) Celebrazioni

Organizzazione e/o partecipazione alla Festa della Repubblica, solennità civili, funzioni o feste religiose, onoranze, cerimonie ed altre iniziative pubbliche locali.

Attività rilevanti di enti o comitati patriottici ed antifascisti nazionali.

4i) Formazione professionale

Organizzazione, partecipazione o sostegno alle iniziative in favore di scuole, corsi di preparazione, di aggiornamento, di riqualificazione, di specializzazione e di perfezionamento professionale; corsi seminari, giornate di studio.

4l) Impegno civile, partecipazione

Iniziativa diretta a promuovere la partecipazione popolare alla vita amministrativa cittadina.

Attività di associazioni e comitati a ricordo e difesa dei valori della costituzione repubblicana, delle sue istituzioni, della Resistenza.

4m) Pace e gemellaggi

Attività ed iniziative dirette a diffondere nella comunità cittadina la cultura della pace, della solidarietà, dell'amicizia tra i popoli.

Attività, iniziative e manifestazioni con le rappresentanze ed i cittadini delle Città gemellate, con altri municipi con i quali intercorrono altri analoghi patti o finalizzate alla costruzione di rapporti di amicizia con altre comunità locali, nazionali o estere.

4n) Promozione scientifica

Iniziativa e attività di diffusione scientifica svolta da enti o istituti.

Attività di divulgazione ed illustrazione di normative giuridiche e tecniche.

4o) Protezione civile

Iniziativa ed attività di prevenzione finalizzate alla diffusione della cultura del "servizio di protezione civile".

Attività dell'associazionismo ed del volontariato del servizio antincendio, pronto intervento e salvaguardia della pubblica incolumità.

4p) Pubbliche relazioni

Attività ed iniziative tese alla diffusione della conoscenza della città e delle sue attività comprendente anche la partecipazione a mostre, conferenze, esposizioni, ecc...

Pubblicistica relativa alla Città di Collegno.

4q) Sanità

Iniziativa diretta alla prevenzione e cura della malattia ed alla promozione delle attività svolte da associazioni e comitati di ricerca ed assistenza.

4r) Solidarietà sociale

Azioni di assistenza e solidarietà verso popolazioni o gruppi anche esteri colpiti da calamità, avvenimenti bellici, sciagure e stati di necessità di particolare gravità ed ogni altro evento recante nocimento a popolazioni, nonchè in stato di grave violazione dei diritti umani, civili e politici.

4s) Solidarietà umana

Attività intesa a promuovere forme di solidarietà umana svolta da associazioni o comitati.

4t) Sport

Diffusione della pratica sportiva.

Manifestazioni sportive organizzate da associazioni sportive cittadine, dipendenti comunali, o per la loro partecipazione.

4u) Tempo libero

Attività e manifestazioni incentivanti l'aggregazione sociale della comunità locale

4v) Turismo

Partecipazione ad interventi vari nel campo del turismo, delle associazioni con tali fini, e delle iniziative di interesse turistico ed alberghiero, delle mostre e convegni relativi.

Art 10 - Carattere dei contributi

1. Le concessioni di contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) generale: destinate a sostenere nel complesso le attività svolte nell'anno dal beneficiario;
- b) particolare: destinate a sostenere una specifica attività del destinatario;
- c) straordinario: in caso di finanziamento "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali o a finanziare attività o interventi di durata ed effetto limitato;
- d) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

2. Le concessioni di cui alla lettera c) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera d) dal Consiglio comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziate le motivazioni di pubblico interesse che hanno determinato la concessione e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art 11 . Procedura per la concessione dei contributi

1. Il contributo potrà essere concesso solo previa domanda presentata dall'interessato, corredata della necessaria documentazione.

2. L'Amministrazione Comunale potrà stabilire tempi di presentazione delle domande, al fine di consentire i necessari provvedimenti organizzati vi, di coordinamento e di programmazione finanziaria.

3. La domanda dovrà indicare:

- a) l'attività cui la richiesta si riferisce ed il relativo programma da cui si evinca il pubblico interesse ad emanare l'atto concessorio;
- b) il preventivo di spesa e l'entità del finanziamento richiesto;
- c) l'indicazione degli altri enti pubblici, economici, ecc., cui si sia fatta analoga richiesta

Art - 12. Erogazione del contributi

1. Stante la natura del beneficio, il contributo verrà erogato di norma anticipatamente ed in unica soluzione.

2. Tutti i contributi saranno erogati dalla Giunta Comunale con la stessa deliberazione che dispone la concessione, salvi i casi in cui l'erogazione del contributo sia subordinata al

preventivo verificarsi di condizioni speciali o in cui la concessione sia stata disposta dal Consiglio Comunale, ricorrendo il quale l'erogazione stessa avverrà previa liquidazione del dirigente competente.

3. Dopo la realizzazione dell'iniziativa, attività, ecc., il soggetto beneficiario dovrà presentare dettagliato rendiconto, con indicazione delle entrate e delle spese e di ogni altro atto utile a dimostrare i risultati conseguiti e la piena osservanza delle limitazioni, finalità e modalità di realizzazione proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo.

4. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi - ricavi.

5. I rendiconti e documenti di cui al comma 2° sono esaminati dal responsabile dell'ufficio competente, il quale, nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al citato comma, proporrà alla giunta che il contributo sia proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, che sia revocata la deliberazione di concessione, con conseguente ripetizione delle somme già erogate.

CAPO IV
CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

Art 13 - *Rinvio a norme regolamentari speciali.*

1. Stante il trasferimento della gestione del Servizio Socio Assistenziale all'azienda regionale U.S.L. 5, la concessione di sussidi ed ausili finanziari è disciplinata da norme regolamentari speciali dalla stessa approvate.

CAPO V
I CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art 14. *Soggetti beneficiari di vantaggi economici*

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente art. 2, comma 1, lettera d):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni e gli altri organismi di partecipazione di cui all'art. 44 dello Statuto Comunale, che svolgono attività finalizzate allo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità amministrata.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art 15. *Scopo della concessione di vantaggi economici*

1. I vantaggi economici sono concessi esclusivamente per il perseguimento di un fine tutelato o di un interesse pubblico.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative, gestioni, attività che il Comune realizza attraverso enti, associazioni, comitati.

Art 16. *Natura del vantaggio economico*

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

A) al godimento di un bene immobile di proprietà comunale mediante:

- a1) la concessione di alloggi a titolo gratuito o con l'applicazione di un canone sociale o di altro ad esso riconducibile;

a2) la concessione "una tantum" di sale o altri locali o edifici comunali per conferenze, convegni, attività diverse;

a3) la concessione a titolo gratuito o a canone agevolato di locali comunali ad associazioni, comitati ed altri enti senza scopo di lucro con finalità riconducibili a quelle di cui al capo li del presente regolamento;

B) all'uso di beni mobili di proprietà comunale mediante:

b1) la concessione di beni mobili utili per la realizzazione delle attività di cui al capo III del presente regolamento;

b2) la concessione di beni diversi di consumo in favore di determinate . categorie di cittadini;

C) alla fruizione di un servizio a domanda individuale senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

c1) pubblico trasporto

c2) trasporto scolastico

c3) mensa

c4) attività sportive gestite dal comune

c5) assistenza domiciliare

c6) attività sociali, assistenziali, culturali o ricreative gestite dal comune;

D) alla fruizione senza corrispettivo da parte degli organismi di cui all'art. 44 dello Statuto Comunale di:

d1) stampa promozionale e pubblicizzazione di iniziative ed attività;

d2) servizi tecnico professionali o organizzativi a sostegno di attività o iniziative;

Art 17 - Procedura per ottenere la concessione In godimento di un bene Immobile di proprietà comunale

1. La concessione di alloggi di cui al precedente art. 16, lettera al) è disciplinata da norme regolamentari speciali;

2. La concessione "una tantum" di sale, locali o altri edifici comunali di cui al precedente art. 16, lettera a2) viene disposta dal dirigente competente previa semplice domanda dell'interessato che dovrà indicare gli scopi della riunione. Agli enti pubblici, ai partiti ed alle associazioni ed altri organismi di cui al capo m del presente regolamento verrà richiesto unicamente un contributo a copertura delle spese di pulizia, riscaldamento e consumo di energia elettrica, secondo tariffe fissate con apposito atto.

3. I concessionari dovranno provvedersi, a proprie cure e spese, di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta, permessi, collaudi, vigilanza eventualmente richieste in relazione al tipo di attività o manifestazione allestita, essendone il Comune sollevato ed esente da responsabilità.

4. Parimenti ai concessionari fanno carico tutte le responsabilità civili e per danni derivanti a persone o cose da furti, incendi, devastazioni, avarie, infortuni in dipendenza delle attività e manifestazioni organizzate e comunque collegate all'uso dei beni comunali, restandone il Comune sollevato ed indenne.

5. La concessione di locali comunali, di cui al precedente art. 16, lettera a3), ad associazioni, comitati ed altri enti senza fine di lucro può essere disposta in seguito ad apposita domanda presentata dall'interessato, contenente le seguenti dichiarazioni e corredata delle seguenti documentazioni:

- a) descrizione delle attività per le quali si chiede la concessione del bene, dalle quali si evinca il pubblico interesse a consentire il godimento a titolo gratuito o a canone agevolato;
- b) l'elenco degli eventuali dipendenti e collaboratori professionali con l'indicazione dei compensi attribuitigli;
- c) statuto ed atto costitutivo;
- d) deliberazioni di nomina dei componenti gli organi sociali;
- e) ultimi bilanci preventivo e consuntivo approvati;
- f) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;

6. L'atto di concessione regolerà, con apposita convenzione, gli adempimenti cui si obbliga il concessionario in ordine all'utilizzo del bene in modo conforme ai propri scopi sociali ed a quanto convenuto, alle manutenzioni anche straordinarie ed agli eventuali altri servizi che presterà in favore della comunità cittadina. Tali prestazioni compenseranno parzialmente o totalmente l'eventuale canone e costituiranno motivo rilevante per la determinazione del pubblico interesse alla concessione, nonché contribuiranno ad individuare la durata della concessione;

7. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale e potrà essere revocata in qualsiasi momento.

8. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato la concessione. Dovrà inoltre essere accertata l'esistenza delle condizioni di cui al capo li del presente regolamento ed enunciate le eventuali ulteriori condizioni speciali.

9. Trova applicazione quanto disposto ai precedenti commi n. 3 e 4 del presente articolo.

Art 18 - Procedura per ottenere la concessione In uso gratuito di beni mobili di proprietà comunale

1. Possono essere concessi in prestito d'uso gratuito, per finalità e per attività di carattere culturale, sportivo, ricreativo, di interesse pubblico e collettivo, riconducibili a quelle descritte nel capo III del presente regolamento, beni mobili di proprietà comunale compatibilmente con le necessità del comune I stesso, alle associazioni ed organizzazioni di cui al precedente art. 14, comma 1, I lettera c) che ne facciano domanda.

2. La concessione in prestito gratuito non può essere fatta per attività aventi scopo di lucro.

3. La domanda presentata dall'interessato dovrà indicare la descrizione dell'attività per la quale si intende utilizzare il bene e del suo dettagliato utilizzo.

4. A fini organizzativi e di coordinamento l'Amministrazione Comunale potrà fissare termini entro i quali presentare le domande per l'anno o la stagione corrente. Ricorrendo il caso, le domande presentate successivamente potranno essere accolte solo se compatibili con le concessioni già disposte e con la programmazione degli uffici. Avranno comunque priorità le richieste provenienti dalle scuole collegnesi.

5. La concessione in prestito d'uso dei beni mobili è rilasciata dal dirigente da cui dipende l'ufficio patrimonio; tale ufficio, su segnalazione dell'ufficio competente per le relazioni con

l'ente richiedente, curerà l'istruttoria delle pratiche, l'acquisizione dei pareri necessari, la predisposizione del provvedimento, la stesura del verbale di consegna e di riconsegna dei beni, nei quali saranno indicati i beni consegnati, le quantità, lo stato di consegna e di riconsegna.

6. I beni devono essere ritirati e riconsegnati a cura e spese dei concessionari, presso i magazzini comunali nelle ore di servizio.

7. La concessione è gratuita. I concessionari sono tuttavia tenuti a rimborsare, quando occorra, le spese vive che il Comune dovrà sostenere nell'importo detenni nato dal provvedimento di concessione.

8. Per quanto riguarda i palchi, essi saranno montati nel luogo delle manifestazioni direttamente dai concessionari, oppure da personale comunale, previa corresponsione di un rimborso pari a ore 8 di lavoro di un addetto di IV livello funzionale.

9. L'Amministrazione Comunale potrà disporre, per particolari eccezionali motivi, il trasporto dei materiali con mezzi e personale comunale; in tal caso verrà dall'ufficio competente determinato il rimborso dovuto.

10. Ricorrendo le condizioni di cui al capo In del presente regolamento, la Giunta Comunale potrà disporre di assumere carico del Comune, quale ulteriore concessione di vantaggio economico, le spese vive, quantificandone l'ammontare nella deliberazione di concessione ed imputando la relativa spesa ad apposito capitolo di bilancio.

11. I concessionari sono tenuti a risarcire i danni subiti dai beni comunali durante il periodo della concessione e a rifonderne il valore, in caso di distruzione o dispersione.

12. In sede di concessione può essere richiesta la costituzione di idonea cauzione, fidejussione o assicurazione per il valore stabilito dall'ufficio patrimonio. Tale garanzia è obbligatoria per l'uso dei palchi.

13. I concessionari dovranno provvedersi, a proprie cure e spese, di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta, permessi, collaudi, vigilanza eventualmente richieste in relazione al tipo di attività o manifestazione allestita, essendone il Comune sollevato ed esente da responsabilità.

14. Parimenti ai concessionari fanno carico tutte le responsabilità civili e per danni derivanti a persone o cose da furti, incendi, devastazioni, avarie, infortuni in dipendenza delle attività e manifestazioni organizzate e comunque collegate all'uso dei beni comunali, restandone il Comune sollevato ed indenne.

Art 19 - Procedura per la concessione della fruizione di un servizio a domanda individuale senza corrispettivo o a tariffa agevolata.

1. Le concessioni di cui al precedente art. 16, comma 1, lettera C), sono disciplinate da norme regolamentari speciali.

Art 20 - - Procedura per la concessione della fruizione disservizi senza corrispettivo da parte degli organismi di cui all'art. 44 dello Statuto Comunale

1. I servizi di cui al presente articolo, così come definiti dal precedente art. 16, lettera D), possono essere concessi su domanda dell'interessato, recante la descrizione dell'attività per la quale si richiede l'intervento.

2. Dalla domanda si deve evincere la riconducibilità dell'attività alle finalità di cui al capom del presente regolamento.

3. Entro i limiti di seguito indicati la concessione è rilasciata dal dirigente da cui dipende l'ufficio competente ad erogare il servizio, su segnalazione dell'ufficio incaricato delle relazioni con il richiedente.

4. Ad ogni richiedente è concessa, compatibilmente con le esigenze del Comune, la stampa di volantini nel formato "A4" nel numero massimo di 1.500 copie e di locandine nel formato "A3" nel numero massimo di 200 copie o una corrispondente produzione, la spedizione di inviti nel numero massimo di 500 copie, l'affissione di manifesti nel numero massimo di 1 00 copie.

5. Può inoltre essere concessa, ai soggetti e per gli scopi sopra richiamati, l'assistenza tecnico - professionale ed organizzativa di personale comunale, compatibilmente con le disponibilità ed esigenze del Comune. A tale fine l'Amministrazione Comunale potrà stabilire termini per la presentazione delle domande.

6. Oltre tali limiti la concessione è disposta dalla Giunta Comunale.

7. La Giunta Comunale potrà inoltre disporre la concessione della fruizione di ulteriori servizi, nel rispetto delle norme stabilite nel presente Regolamento.

CAPO VI " NORME FINALI

Art. 21 - . Termine per la conclusione dei procedimenti

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I giorni 90 dalla data di presentazione della domanda.

Art. 22. Finanziamento degli Interventi

Tutti gli interventi compresi nel presente regolamento, da cui discenda un onere a carico del Comune, saranno attuati solo in presenza di sufficienti disponibilità finanziarie.